

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Via Colombo Cristoforo, 456 00145 – Roma

Prot. n. 25/I/0005499

Oggetto: art 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) – art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 – applicabilità in materia di ricorsi relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamenti.

L'Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (ANCL) ha promosso istanza di interpello a questa Direzione in ordine alla estensione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi previsti dall'art 17 del D.Lgs. n. 124/2004, rimessa al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, anche a quei ricorsi in cui si contesti la qualificazione dei rapporti di lavoro, ma siano relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo.

La questione che si prospetta involge l'esame della sopravvivenza di una residua competenza del Comitato regionale INPS, confermata di recente dall'Istituto previdenziale con circolare n. 8 del 27 gennaio 2006 avente ad oggetto "Contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro. Ricorsi avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo. Competenza a decidere dei Comitati Regionali di cui all'art 42 e segg. della legge 09 marzo 1988 n° 89". Dunque, la competenza a decidere detti ricorsi rimarrebbe in capo ai Comitati Regionali INPS, ove fosse contestata la qualificazione del rapporto di lavoro ma i relativi provvedimenti siano diversi dai verbali di accertamento ispettivo ed abbiano natura di provvedimenti amministrativi emanati in contesti diversi da quelli ispettivi.

La soluzione va preliminarmente cercata partendo dall'esame del dettato legislativo dell'art 17 del D.Lgs. n. 124/2004, che individua con sufficiente chiarezza la sfera di competenza del nuovo organo costituito presso la Direzione regionale del lavoro, il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, che decide i ricorsi avverso gli atti di accertamento delle Direzioni provinciali del lavoro, le ordinanze ingiunzione delle Direzioni provinciali del lavoro, i verbali di accertamento di Inps ed Inail e di altri Istituti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria,

semprechè la causa petendi sia l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ovvero una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.

È indubbio che l'attribuzione della competenza a decidere detti ricorsi va inquadrata nel più generale obiettivo, perseguito dal D.Lgs. n. 124/2004 di razionalizzazione delle funzioni ispettive e pertanto è in quest'ottica che va interpretata. Solo qualora, alla luce delle risultanze ispettive, l'azienda ispezionata volesse contestare le determinazioni di cui agli atti di accertamento (atti di contestazione o notificazione di illeciti amministrativi), ai verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, alle ordinanze ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro, potrà rivolgersi al Comitato per i rapporti di lavoro. Quando si prescinde da accertamenti di natura ispettiva e dunque quando la vicenda non coinvolge ispezioni in corso o ispezioni definite, rimane ferma la competenza dei Comitati regionali INPS, legata a ricorsi avverso provvedimenti di natura amministrativa che prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa ovvero l'accesso a prestazioni previdenziali, adottati dall'Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo.

Il Ministero del lavoro già con circolare n. 24/2004 ha chiarito l'ambito di operatività dell'art 17 D.Lgs. n. 124/2004, specificando la natura degli atti ricorribili al Comitato regionale dei rapporti di lavoro e definendone la precisa competenza. Di recente, con la circolare n. 10/2006, il Ministero ha ulteriormente fornito chiarimenti sui provvedimenti oggetto di ricorso ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. n. 124/2004, ribadendo comunque che tali provvedimenti sono quelli elencati nel detto articolo 17.

Alla luce di quanto sopra, sussiste la competenza del Comitato regionale per i rapporti di lavoro esclusivamente sugli atti citati nell'art 17 connessi ad accertamenti ispettivi e nell'ipotesi in cui si contesti la sussistenza del rapporto di lavoro o la qualificazione del rapporto. Diversamente, avuto riguardo alla natura dell'atto ricorribile, permane in capo al Comitato regionale dell'INPS la competenza a decidere sui ricorsi avverso tutti gli atti di natura amministrativa che non siano verbali di accertamento dell'Istituto e comunque riguardino la sussistenza del rapporto di lavoro ovvero una diversa qualificazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro)

PP